



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2007-2013

ASSE 4 – APPROCCIO LEADER – STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “NEO AVLACI” DEL GAL AREA GRECANICA SCaRL

**MISURA 411.121 - COMPETITIVITA’ - AMMODERNAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

**Procedura redatta nell’ambito delle priorità territoriali
e delle modalità attuative del PSL Nèò Avlàci del GAL Area Grecanica
approvato con DDG n. 4711 del 6 aprile 2010**



1. OBIETTIVI.....	4
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	4
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA	5
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	5
3.1 AREE ELEGGIBILI	6
4. INTERVENTI AMMISSIBILI	6
4.1 PRIORITA' PER GLI INTERVENTI NELL'AREA GRECANICA	8
4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	10
5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI	11
6. LIMITI E DIVIETI	11
6.1 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	12
7. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI AIUTO E MASSIMALE DI SPESA	13
7.1 TIPOLOGIA DI AIUTO	13
7.2 AMMONTARE DELL'AIUTO	13
7.3 INTENSITA' DI AIUTO	14
8. CRITERI DI SELEZIONE.....	15
9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	17
10. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....	17
11. COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	17
11.1 FASCICOLO AZIENDALE	17
11.2 DOMANDA DI AIUTO	17
11.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RICHIESTA PER LA MISURA.....	18
12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	20
12.1 ERRORE SANABILE O PALESE	20
12.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA.....	21
12.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	21
13. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	21
13.1 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	21
13.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	21
13.3 VALUTAZIONE	22
13.4 COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI	23
13.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	23
14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE.....	24
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
15.1 PROROGHE.....	24



16.	VARIANTI IN CORSO D'OPERA e modifiche di dettaglio	24
16.1	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	24
16.2	VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%	25
16.3	MODIFICHE DI DETTAGLIO	25
17.	DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	26
18.	DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 26	
19.	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	28
20.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI.....	29
21.	CONTROLLO IN LOCO	29
22.	RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	30
23.	FIDEIUSSIONI.....	31
24.	COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)	31
25.	ELENCHI DI LIQUIDAZIONE.....	32
26.	CONTROLLI EX POST	32
27.	PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	33
28.	RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	33
28.1	RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)	33
28.2	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	33
29.	IMPEGNI	33
29.1	IMPEGNI ESSENZIALI	34
29.2	IMPEGNI ACCESSORI.....	35
30.	RICORSI	35
30.1	CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA	35
30.2	CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	35
31.	SANZIONI	36
31.1	RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	36
31.2	PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI	36
31.3	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	36
32.	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ.....	37
33.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	37
33.1	NORMATIVA COMUNITARIA	37
33.2	NORMATIVA NAZIONALE.....	38
33.3	NORMATIVA REGIONALE	39



1. OBIETTIVI

L'obiettivo strategico è diretto ad accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale delle aziende agricole appartenenti alle Microfilieri dell'Area sia attraverso l'ammodernamento delle stesse, nel rispetto degli standard comunitari applicabili, sia attraverso un percorso di aggregazione dell'offerta e di accesso ai canali di commercializzazione a stretto raggio (detti anche a Km 0).

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I Beneficiari sono imprenditori agricoli singoli o associati, ed altri soggetti pubblici e privati conduttori di azienda agricola.

Nello specifico possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata deve essere:



- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 29.1 e 29.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.
- B. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili ai sensi di quanto stabilito all’art. 24 comma 2 lettera (e) del Regolamento (CE) n. 65/2011 che prevede il controllo amministrativo dell’affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. Presentare un Piano di Miglioramento Aziendale, compilato secondo il modello **Allegato A**, o Business Plan, da cui si evinca il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, che comprenda almeno:
 - 1. la situazione iniziale dell’azienda agricola;
 - 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;
 - 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
 - 4. redditività aziendale maggiore o uguale al 60% di quella di riferimento dimostrata nel Piano di Miglioramento Aziendale nell’anno di regime;

Il Piano di Miglioramento Aziendale è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, risulti inadempiente alle disposizioni del Piano, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato.



- B. Garantire il rispetto di requisiti comunitari di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii e ai sensi del Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.
- C. Garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.
- D. Impegnarsi, altresì, a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
- E. Essere in possesso delle conoscenze e le competenze professionali dell'imprenditore agricolo.
- F. Dimostrare di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Nel caso di imprenditori associati che realizzano investimenti collettivi la redditività va dimostrata attraverso un Business Plan comune che riguarderà l'attività dei singoli soci. Si precisa che per i giovani imprenditori agricoli è prevista una proroga di non oltre 36 mesi dalla data di primo insediamento per il conseguimento delle competenze professionali e le conoscenze nonché per avviare o ristrutturare l'azienda, posto che tale proroga sia documentata nel PMA o Business Plan. Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola sarà valutato attraverso un Piano di Miglioramento Aziendale o il business plan sulla base di almeno uno dei seguenti aspetti:

- incremento della redditività;
- introduzione di nuove tecnologie e innovazioni di processo e di prodotto;
- incremento del grado di integrazione verticale e/o orizzontale;
- incremento delle performance aziendali in materia di sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e del benessere animale.

3.1 AREE ELEGGIBILI

Le aree eleggibili sono quelle appartenenti al territorio del PSL Néo Avlaci e del GAL AREA GRECANICA. Nello specifico sono ammissibili le aree ricadenti nei comuni di:

- 1) Bagaladi; 2) Bova; 3) Bova Marina; 4) Brancaleone; 5) Cardeto; 6) Condofuri; 7) Melito P.S.; 8) Montebello Jonico; 9) Motta San Giovanni; 10) Palizzi; 11) Roccaforte del Greco; 12) Roghudi; 13) San Lorenzo; 14) Staiti.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI



Gli interventi di cui al presente Bando sono ammissibili esclusivamente nei territori oggetto del Piano di Sviluppo Locale Nèò Avlàci del GAL AREA GRECANICA e sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea, i seguenti interventi:

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti di tipo materiale:

- investimenti di costruzione e/o ammodernamento di fabbricati rurali al servizio dell'azienda, fatta eccezione per quelli di uso abitativo che sono sempre esclusi e comportano il diniego all'accesso per l'intero programma proposto; interventi di ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali per ridurre i costi di produzione;
- acquisto di nuove macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dei costi di produzione;
- coltivazioni a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry) per la produzione di biomassa ad uso energetico;
- acquisto di terreni agricoli per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili, come da art. 71 Reg. (CE) 1698/05. Il costo del terreno verrà determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;
- miglioramenti fondiari finalizzati alla realizzazione e riconversione di impianti di colture permanenti nel rispetto delle limitazioni previste dalle OCM di settore;
- gli investimenti aziendali atti a favorire l'efficienza e il riutilizzo della risorsa idrica con tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;
- realizzazione e/o allestimento di immobili e relative attrezzature per la trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici prevalentemente (almeno i 2/3) di produzione aziendale. Sono inclusi i costi per l'acquisto di dotazioni e attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio di analisi e strumentazione per verifica di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- realizzazione di impianti tecnologici, fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-forestale e da altre fonti di energia alternativa. L'energia prodotta dovrà essere destinata all'auto-consumo dell'azienda agricola e l'investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda stessa. Tale presupposto è relativo al principio della demarcazione tra i Fondi regolanti regimi di aiuto (in questo caso FEASR e FESR) attualmente in vigore. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più aziende, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le aziende interessate; realizzazione e ristrutturazione di serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale (ad es. colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei costi energetici e riducono i costi di produzione.
- meccanismi di prevenzione (difesa attiva) contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (p.es. installazione di reti e impianti antigrandine e antibrina);
- introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP.

Investimenti immateriali:



- realizzazione e acquisizione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie e certificazioni della GDO);
- costi generati dall'acquisto o utilizzo di brevetti e licenze e dall'acquisto di software di gestione.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile.

Sono ammesse le spese generali connesse a quelle sostenute per gli investimenti strutturali e gli impianti entro un limite massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6%. Per ogni settore di attività, sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito di ciascuna OCM secondo quanto previsto nel capitolo 10, riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

4.1 PRIORITA' PER GLI INTERVENTI NELL'AREA GRECANICA

Di seguito si riporta per ciascuna micro filiera considerata strategica per il PSL Néo Avlaci dell'Area Grecanica le tipologie d'investimento prioritarie, approvate nell'ambito del suddetto PSL:

Microfiliera del Bergamotto (la numerazione definisce l'ordine decrescente di priorità).

Per la valorizzazione del frutto di bergamotto è necessario da un lato rafforzare il potere contrattuale dei coltivatori e dall'altro potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale. In particolare le azioni da intraprendere sono prioritariamente dirette a:

1. riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti;
2. acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione ed un aumento della resa produttiva;
3. investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale;
4. investimenti che introducano nuove tecnologie e innovazioni di processo, di prodotto e di gestione;
5. investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione e al risparmio idrico e creazione di impianti di irrigazione di soccorso, per sganciare la produzione dalle avversità climatiche, ma tutelare nello stesso tempo la qualità.

Microfiliera dei Vini IGT (la numerazione definisce l'ordine decrescente di priorità).

Per la valorizzazione del vino dell'Area Grecanica è necessario da un lato rafforzare il potere contrattuale dei produttori e dall'altro potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale. Sono ammessi interventi solo all'interno di microfilieri, con una dimensione economica inferiore alle 35 UDE. In particolare le azioni da intraprendere sono prioritariamente dirette a:

1. l'introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale;



2. investimenti per la razionalizzazione/diffusione degli impianti di trasformazione, di imbottigliamento e conservazione in forma aziendale e cooperativistica, finalizzati alla riduzione dei costi, al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igienicosanitarie, allo sfruttamento delle economie di scala (attualmente c'è una dispersione ed un individualismo delle strutture di trasformazione);
3. sostegno alla creazione di cantine aziendali, di piccole e medie dimensioni, che rappresentino e valorizzino adeguatamente le produzioni locali IGT attraverso la creazione di canali di vendita in loco (filiera corta).

Questo programma non finanzia investimenti già previsti nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Microfiliera dell'Olio (la numerazione definisce l'ordine decrescente di priorità).

Per il settore dell'olio di oliva gli investimenti nelle aziende agricole si pongono gli obiettivi primari di assicurare il raggiungimento di standard qualitativi più elevati, ed una riduzione dei costi di produzione soprattutto nella fase di raccolta, oltre a potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale. Sono ammessi interventi solo all'interno di microfiliera, con una dimensione economica inferiore alle 35 UDE. Sono considerati prioritari i seguenti interventi:

1. acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione, un aumento della resa produttiva e un minor impatto ambientale;
2. introdurre nuove tecnologie e innovazioni di processo, di prodotto e di gestione;
3. l'implementazione di sistemi di trasformazione ed imbottigliamento automatizzati in azienda e la tracciabilità come strumento di controllo del processo produttivo, miglioramento dei sistemi igienico-sanitari e di controllo qualità.

Microfiliera del Suino Nero di Calabria (la numerazione definisce l'ordine decrescente di priorità).

Per la valorizzazione della microfiliera è necessario da un lato il miglioramento della competitività della filiera con il potenziamento della qualità e degli standard igienico-sanitari degli allevamenti e delle produzioni e dall'altro potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale in un'ottica di integrazione di sistema. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti investimenti:

1. l'adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria di nuova introduzione;
2. la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all'areazione e all'illuminazione;
3. interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (salumifici aziendali);
4. la realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui;
5. la realizzazione di impianti e strutture per ridurre i costi di produzione con particolare riferimento ai costi di alimentazione attraverso la produzione di mangimi realizzati da colture prodotti nelle aziende e/o nell'area e l'utilizzo di sottoprodotti provenienti da altri settori produttivi (lattiero-caseario, agrumario, ecc.);



6. la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi e semi estensivi;

Microfiliera della Capra dell'Aspromonte (la numerazione definisce l'ordine decrescente di priorità).

Per la valorizzazione della microfiliera è necessario da un lato il miglioramento della competitività della filiera con il potenziamento della qualità e degli standard igienico-sanitari degli allevamenti e delle produzioni e dall'altro potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale in un'ottica di integrazione di sistema. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti investimenti:

1. l'adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria di nuova introduzione;
2. la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all'areazione e all'illuminazione;
3. la realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui;
4. la realizzazione di impianti e strutture per ridurre i costi di produzione con particolare riferimento ai costi di alimentazione attraverso la produzione di mangimi realizzati da colture prodotti nelle aziende e/o nell'area e l'utilizzo di sottoprodotti provenienti da altri settori produttivi (lattiero-caseario, agrumario, ecc.);
5. la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi e semi estensivi;
6. interventi aziendali finalizzati a realizzare strutture di raccolta, stoccaggio e trasformazione comuni, capaci di assicurare gli standard produttivi e di produrre economie di scala competitive per la creazione di filiere corte (raccolta latte, caseifici, salumifici aziendali).

4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda e quindi anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. In tal caso il GAL Area Grecanica e la Regione Calabria sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.



5. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dagli investimenti finanziabili le seguenti tipologie di spese:

1. acquisto di film plastico per la realizzazione di tunnel per l'orto-floricoltura;
2. investimenti di mera sostituzione, così come definiti in generale al capitolo 5.3 del PSR, ovvero quelli finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni). Si precisa inoltre che nel caso di impianti arborei sono esclusi gli investimenti relativi a quelli a fine ciclo;
3. acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, 3° comma, lettera d) del D.M. n. 454 del 14 dicembre;
4. investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere.
5. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

Si vincola il bene mobile al solo uso aziendale per almeno 5 anni e quello immobile a 10 anni.

Sono escluse dal finanziamento le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammissibili, per quanto non esplicitato dalle presenti disposizioni, le spese coerenti con il "decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV - Approccio Leader e con il documento approvato in conferenza stato-regioni "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi".

6. LIMITI E DIVIETI

Si riportano le limitazioni previste per i seguenti settori:

1. Viti-vinicolo: il sostegno non è concesso per gli investimenti relativi all'impianto ed al reimpianto perché già finanziati in ambito delle OCM;
2. Nei settori vitivinicolo ed oleario non sono ammissibili interventi in aziende con una dimensione economica superiore alle 35 UDE.
3. Lattiero-caseario: il sostegno è concesso solo per interventi dimensionati sulla base delle quote possedute dal singolo produttore.
4. Per la produzione di energia, il limite di 1 MW, esclusivamente per gli impianti finalizzati ad alimentare colture protette ed a smaltire sottoprodotti agricoli o reflui zootecnici, può essere portato fino a un massimo di 2 MW, a condizione che:



- a) per gli impianti destinati all'alimentazione energetica di colture protette:
 - i. l'energia prodotta sia finalizzata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo;
 - ii. la potenzialità produttiva degli impianti sia commisurata al fabbisogno energetico annuo dell'azienda.
- b) per gli impianti destinati allo smaltimento di sottoprodotti agricoli o reflui zootecnici:
 - i. gli impianti siano realizzati a livello consortile o all'interno di un progetto di filiera. In questo caso i singoli soci devono soddisfare tutte le condizioni dei requisiti minimi della misura, in particolare la materia prima dovrà essere, per la maggior parte (almeno i 2/3), di provenienza aziendale e gli investimenti effettuati dovranno rispettare tutti i pertinenti requisiti di natura ambientale con un bilancio energetico favorevole;
 - ii. l'energia prodotta sia finalizzata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera;
 - iii. la potenzialità produttiva degli impianti sia commisurata al fabbisogno energetico annuo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera.

Si precisa che sono esclusi tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola. Nel caso in cui gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.

In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquisti efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), ii) del Regolamento (CE) 1698/05, detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

6.1 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
2. garantire di condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo e non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo;
3. tenere per un quinquennio dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale la contabilità aziendale e rendere disponibili i relativi dati;



4. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

7. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI AIUTO E MASSIMALE DI SPESA

7.1 TIPOLOGIA DI AIUTO

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Gli interessi sono calcolati in base all'art. 49 del Regolamento (CE) 1974/2006, così come specificato nel paragrafo 5.2.7 del PSR Calabria. È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nella presente misura. Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di garanzia per l'accesso al credito.

Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore.

7.2 AMMONTARE DELL'AIUTO

Quota Pubblica: Euro 889.189,35:

Di cui:

- Quota FEASR, Euro 511.283,88
- Quota Stato, Euro 264.622,75
- Quota Regione, Euro 113.282,72

La ripartizione delle risorse disponibili per le singole Micro Filiera è la seguente:

- Micro Filiera del Bergamotto: Euro 177.837,87
- Micro Filiera dei Vini IGT: Euro 177.837,87
- Micro Filiera dell'Olio: Euro 177.837,87
- Micro Filiera del Suino Nero di Calabria: Euro 177.837,87
- Micro Filiera della Capra d'Aspromonte: Euro 177.837,87

Sarà stilata una graduatoria per ogni Micro Filiera ammessa a finanziamento. In caso di disponibilità di fondi, in seguito all'istruttoria di una o più graduatorie, i residui che non permettano di far scorrere le singole graduatorie per micro filiera saranno ripartiti in maniera equa tra le altre micro filiere, fino al concorso di tutte le domande utili per disponibilità di fondi.

L'aiuto pubblico massimo concedibile è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Non sono ammessi interventi il cui valore complessivo superi gli € 8000/00 per UDE.

Massimale di Quota Pubblica finanziabile per Progetto: Euro 50.000,00



7.3 INTENSITA' DI AIUTO

L'intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole è così ripartito:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti i), ii) ed iii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle altre zone.
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti i), ii) ed iii) del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005;
- 40% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone. In caso di investimenti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, eolico, ecc.), in presenza di una dichiarazione del beneficiario che intende avvalersi di un finanziamento previsto dalla normativa nazionale in materia di energia, potrà richiedere un contributo inferiore alle percentuali stabilite.

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale.

Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore. Il valore dell'anticipo concedibile può essere aumentato in presenza di specifiche disposizioni regolamentari comunitarie che potranno intervenire in corso di attuazione del presente bando.

8. CRITERI DI SELEZIONE

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

	Indicatori	Criteri	Punteggi
1	Indicatore di Coerenza	Coerenza con le priorità di investimento delle micro filiere territoriali individuate nel PSL.	Max 30 Punti
2	Indicatore di Socialità e Marginalità	Aziende che svolgono attività legate all'agricoltura sociale, in particolare per quelle attività svolte in strutture o terreni confiscati in via definitiva alla criminalità mafiosa; progetti presentati da diversamente abili; progetti localizzati in comuni ricadenti nelle aree a ritardo di sviluppo.	2 punti
3	Indicatore Occupazionale	Aumento occupazione: 4 livelli di punteggio dato dal rapporto ULA/(Inv./1000). Se il rapporto è > 0.0033 un quarto del punteggio max; se > 0.005 un mezzo del punteggio max; se > 0.0066 tre quarti del punteggio max; se > 0.01 punteggio max.	Max 2 punti
4	Indicatore Produzioni di Qualità	Progetti che riguardano produzione certificata e riconosciuta da marchi di qualità. Il punteggio verrà attribuito in ragione di 2 punti per le produzioni DOC, DOP, DOCG, IGP, IGT; punti 1 per le produzioni certificate BIO; punti 3 per le produzioni che assommano le caratteristiche dei due precedenti periodi.	Max 3 punti
5	Indicatore di Status	Progetti presentati da uno IAP.	7 punti
6	Indicatore Ambientale	Interventi finalizzati all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale e al risparmio risorse idriche e produzione energia da fonti rinnovabili e alternative.	3 punti
7	Indicatore delle Pari Opportunità	Progetti presentati da giovani e/o donne.	2 punti
8	Indicatore di efficienza della spesa	L'indicatore è strutturato in due sezioni: la prima riguarda l'efficienza dimensionale ed assegna 0 p.ti ad imprese minori di 5 UDE e 3 p.ti alle altre; la seconda riguarda l'efficienza di spesa ed è funzione del rapporto tra il valore complessivo dell'investimento proposto e l'investimento max ammissibile (8.000 €/UDE) (p.ti 5 max). Il punteggio si determina in base a questo rapporto: (inv/inv.max ammissibile) che da un risultato compreso tra 0 ed 1. Tanto più il valore si avvicina ad 1 tanto più basso sarà il punteggio. Ci sono 3 classi di punteggio: se il rapporto è > 0.8 0 punti, se compreso tra 0.8 e 0.7 1/3 dei punti max previsti; se compreso tra 0.7 e 0.55 2/3 dei p.ti max previsti, se < 0.55 il max previsto. Il criterio non si applica nel caso delle micro filiere vitivinicola e Olearia.	Max 8 punti

In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Per quanto concerne l'assegnazione dei punteggi relativi all'Indicatore di Coerenza, il punteggio sarà assegnato per Micro Filiera, sulla base dello schema di valutazione seguente.



INDICATORE DI COERENZA	
MICROFILIERA DEL BERGAMOTTO	
Riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti.	9 Punti
Acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione ed un aumento della resa produttiva.	7 Punti
Investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la “filiera corta”, attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale.	5 Punti
Investimenti che introducano nuove tecnologie e innovazioni di processo, di prodotto e di gestione.	5 Punti
Investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi d’irrigazione e al risparmio idrico e creazione di impianti di irrigazione di soccorso, per sganciare la produzione dalle avversità climatiche, ma tutelare nello stesso tempo la qualità.	4 Punti
MICROFILIERA DEI VINI IGT DELL’AREA GRECANICA	
Introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale.	18 Punti
Investimenti per la razionalizzazione/diffusione degli impianti di trasformazione, di imbottigliamento e conservazione in forma aziendale e cooperativistica, finalizzati alla riduzione dei costi, al risparmio energetico, alla protezione dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, allo sfruttamento delle economie di scala (attualmente c’è una dispersione ed un individualismo delle strutture di trasformazione).	7 Punti
Sostegno alla creazione di cantine aziendali, di piccole e medie dimensioni, che rappresentino e valorizzino adeguatamente le produzioni locali attraverso la creazione di canali di vendita in loco (filiera corta).	5 Punti
MICROFILIERA DELL’OLIO	
Acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione, un aumento della resa produttiva e un minor impatto ambientale.	18 Punti
Introdurre nuove tecnologie e innovazioni di processo, di prodotto e di gestione	7 Punti
Implementazione di sistemi di trasformazione ed imbottigliamento automatizzati in azienda e la tracciabilità come strumento di controllo del processo produttivo, miglioramento dei sistemi igienico-sanitari e di controllo qualità.	5 Punti
MICROFILIERA DEL SUINO NERO DI CALABRIA	
Adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria di nuova introduzione.	8 Punti
Realizzazione e l’ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all’areazione e all’illuminazione.	7 Punti
Interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (salumifici aziendali).	5 Punti
Realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui.	4 Punti
Realizzazione di impianti e strutture per ridurre i costi di produzioni con particolare riferimento ai costi di alimentazione attraverso la produzione di mangimi realizzati da colture prodotti nelle aziende e/o nell’area e l’utilizzo di sottoprodotti provenienti da altri settori produttivi (lattiero-caseario, agrumario, ecc.).	3 Punti
Realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi e semi estensivi.	3 Punti
MICROFILIERA DELLA CAPRA DELL’ASPROMONTE	
Adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria di nuova introduzione.	8 Punti
Realizzazione e l’ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all’areazione e all’illuminazione.	7 Punti
Realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui.	5 Punti
Realizzazione di impianti e strutture per ridurre i costi di produzioni con particolare riferimento ai costi di alimentazione attraverso la produzione di mangimi realizzati da colture prodotti nelle aziende e/o nell’area e l’utilizzo di sottoprodotti provenienti da altri settori produttivi (lattiero-caseario, agrumario, ecc.).	4 Punti
Realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi e semi estensivi.	3 Punti
Interventi aziendali finalizzati a realizzare strutture di raccolta, stoccaggio e trasformazione comuni, capaci di assicurare gli standard produttivi e di produrre economie di scala competitive per la creazione di filiere corte (raccolta latte, caseifici, salumifici aziendali).	3 Punti



9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di aiuto, così come rilasciata dal SIAN e corredata dagli Allegati 1, 2, e 3 (che possono essere compilati sul SIAN e/o nel modello cartaceo), e dalla documentazione indicata al Punto 11 devono pervenire in forma cartacea e in duplice copia, **entro e non oltre le ore 14.00 del 27 Luglio 2015.**

10. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a:

GAL Area Grecanica scarl

Via Maddalena c/o Casetta Grecanica

89033 Bova (RC).

11. COME PRESENTARE LA DOMANDA

11.1 FASCICOLO AZIENDALE

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del “Fascicolo Aziendale” presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con l’Organismo Pagatore ARCEA.

Nel Fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al CAA o all’organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto. La compilazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, deve avvenire presso i CAA o gli organismi convenzionati, utilizzando la procedura informatica disponibile mediante il portale SIAN.

Si precisa che la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è operazione propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all’avvio di qualunque procedimento amministrativo. Le domande di aiuto, quindi, devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.

11.2 DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero ed il relativo protocollo generati in automatico dal sistema SIAN ed apposti sulla domanda, che dovrà essere rilasciata entro i termini del Bando di Gara all’Ente 1037 Reg. Cal. GAL Area Grecanica, costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa. L’operazione di rilascio informatico con la relativa stampa riveste validità al fine della dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti.

Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, **devono pervenire in duplice copia al Gal Area Grecanica complete della documentazione richiesta al punto 11.3, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda**, con le seguenti modalità:



- a mezzo raccomandata A/R di Poste Italiane, tramite Corriere espresso riconosciuto, oppure Brevi manu . Il plico dovrà essere chiuso e riportare gli estremi del soggetto inviante e la dicitura “PSR Calabria 2007-2013 - Misura 121 – PSL Néo Avlàci” . Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data di arrivo/consegna presso il suddetto indirizzo;
- le domande e la relativa documentazione presentate oltre i termini previsti, non saranno esaminate ai fini dell’ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili. Allo stesso modo saranno dichiarate irricevibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del Bando di Gara oppure non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta.

Il GAL Area Grecanica non risponde di eventuali disguidi postali o di altro genere che non consentano l’arrivo della domanda entro la data di scadenza dei termini;

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo punto 11.3. La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata oppure a norma dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (istanza presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi:

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l’operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal Fascicolo Aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi devono essere comunicati con lettera al GAL Area Grecanica, all’indirizzo citato, entro 5 giorni dalla data di accettazione della domanda di aiuto.

11.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RICHIESTA PER LA MISURA

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 11.2, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità è necessario presentare in duplice copia la seguente documentazione:

- a) Lettera di accompagnamento riepilogativa della documentazione presentata
- b) Dichiarazione da parte degli organismi convenzionati (CAA), nella suddetta lettera o a parte, sotto la propria responsabilità, di essere stati autorizzati all’accesso al SIAN dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.



- c) Titolo di disponibilità del terreno/fabbricato oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo/fabbricato per almeno 12 (dodici) anni dalla data di presentazione della domanda.
- d) Relazione tecnica e computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto (Principali elaborati grafici dell'intervento -situazione ex ante e situazione ex post-: planimetrie, piante, sezioni e prospetti, documentazione fotografica)
- e) Dichiarazione, resa in forma di dichiarazione giurata da un tecnico abilitato, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste.
- f) Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan compilato secondo il modello **Allegato A**. Per le imprese associate il Business Plan dovrà essere unico e riguardare l'intera iniziativa oggetto del finanziamento. Nel PMA o BP dovranno puntualmente essere associate le singole voci di spesa alle priorità di filiera, onde consentire la puntuale valutazione dell'attinenza delle spese con le priorità di filiera. Le informazioni desunte dal Piano di Miglioramento Aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato.
- g) Per gli investimenti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili, dichiarazione sostitutiva del beneficiario nel caso in cui intenda richiedere un finanziamento a valere sulla normativa nazionale in materia di tariffe incentivanti per l'energia.
- h) Copia cartacea della domanda SIAN firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
- i) Per l'acquisto di attrezzature tre preventivi di spesa, forniti e sottoscritti da ditte in concorrenza, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato;

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nella dichiarazione integrativa allegata. Tale documentazione dovrà essere conservata per la durata dell'impegno e dei vincoli connessi.

Nei casi di cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato nell'Allegato 3.



Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti alle misure di cui al presente avviso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto, salvo le deroghe previste nelle disposizioni attuative. La qualifica di IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda. E' tuttavia possibile presentare la domanda corredandola con apposita documentazione attestante la richiesta di riconoscimento dello status di IAP, corredata da apposita dichiarazione in forma sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta che nulla osta all'ottenimento dello status di IAP. L'iter per l'ottenimento dello status di IAP deve ultimarsi entro la data di fine istruttoria, onde consentire la corretta imputazione dei relativi punteggi.

Il Gal Area Grecanica si riserva di richiedere integrazioni ai documenti prodotti. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini per la conclusione del procedimento istruttorio. Tale documentazione deve pervenire, al Servizio richiedente, nel termine perentorio di 5 giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa stessa. La mancata risposta nel termine perentorio suddetto comporterà l'esclusione dell'impresa dai benefici richiesti, ovvero la mancata attribuzione di eventuali punteggi per i quali necessita un approfondimento istruttorio.

12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

12.1 ERRORE SANABILE O PALESE

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi il GAL Area Grecanica, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 5 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dal GAL Area Grecanica o dall'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **5 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi il GAL Area Grecanica pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto richiesto è sanabile.



12.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria il GAL Area Grecanica può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 5 giorni consecutivi.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 11.3, il GAL Area Grecanica pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

12.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, il GAL Area Grecanica inoltrerà richiesta formale, a cui si dovrà ottemperare entro 5 giorni.

13. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri individuati per ciascuna Misura. L'esame delle domande sarà effettuato dal GAL Area Grecanica attraverso una Commissione di Valutazione nominata per l'attività istruttoria.

A tal fine si terrà conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale e potrà essere acquisita dal soggetto detentore la documentazione inerente il Fascicolo Aziendale.

13.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nel Bando di Gara;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

13.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni Attuative e con riferimento alla scheda di Misura. Saranno realizzati i seguenti controlli:



1. la verifica della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata. La Commissione di Valutazione verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PSL e dal PSR. Il GAL Area Grecanica attraverso la Commissione di Valutazione eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, se queste riguardano i requisiti di ammissibilità o i criteri di valutazione. In presenza di dichiarazioni mendaci il GAL Area Grecanica, su proposta della Commissione di Valutazione, procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari;
2. il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto, per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici;
3. il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato al SIAN, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta del GAL Area Grecanica. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
4. la verifica della validità tecnica del Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan;
5. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
6. la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
7. la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;

La Commissione di Valutazione dei progetti nominata da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL Area Grecanica è composta in base alla complessità dei progetti; i componenti di ciascuna Commissione di Valutazione devono possedere adeguate competenze professionali relative alla materia trattata dal Bando di Gara.

13.3 VALUTAZIONE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione. Le modalità di calcolo dei singoli punteggi sono specificati nel Bando di Gara e/o nelle Disposizioni Attuative.

A conclusione dell'istruttoria formale e dell'assegnazione del punteggio di propria competenza la Commissione di Valutazione redige un verbale di ammissibilità o non ammissibilità. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento. Una volta conclusa l'istruttoria, i verbali e la graduatoria relativa saranno consegnati al GAL Area Grecanica per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione sarà approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul Sito del GAL Area Grecanica (www.galareagrecanica.it) e sul sito www.reterurale.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 5 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al GAL Area Grecanica il riesame della domanda. Dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti, il Consiglio di Amministrazione, approverà la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sul sito www.galareagrecanica.it e sul sito www.reterurale.it.

Salvo eventuali integrazioni richieste, le istruttorie relative ai progetti devono essere definite entro e non oltre 30 giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti stessi. In presenza di richieste di integrazione i termini di cui sopra vengono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento delle modifiche o integrazioni.

Nei casi di ex-quo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. Per le società la precedenza viene data come di seguito riportato: La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

La minore età viene attribuita:

- società di persone: minore età media dei soci
- società di capitale: minore età media dei soci amministratori
- società cooperativa : minore età media dei soci amministratori

Eventuali ulteriori risorse oppure risorse rinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie potranno essere riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura. Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, il GAL Area Grecanica può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

13.4 COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Il GAL Area Grecanica ammette a contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili per il Bando di Gara, redige la graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, e la trasmette e alla Regione Calabria – Autorità di Gestione PSR Calabria 2007/2013.

13.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il GAL Area Grecanica comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria e pubblica la graduatoria sul proprio sito www.galareagrecanica.it e sul sito www.reterurale.it.

I provvedimenti di concessione dell'aiuto dovranno essere emanati, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.



14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 2 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il beneficiario del contributo deve concludere improbabilmente la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento entro il 30 settembre 2015

I Beneficiari che, a seguito della valutazione delle domande di aiuto pervenute, saranno ammessi a finanziamento dovranno impegnarsi a presentare la domanda di pagamento entro e non oltre il 30 settembre 2015, pena la decadenza del contributo assegnato.

15.1 PROROGHE

Le proroghe per la realizzazione del progetto di investimento non sono previste, in caso contrario è l'ADG Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che decide ed informa il GAL della eventuale possibilità e modalità di attuazione.

16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

16.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).



Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIAN al GAL Area Grecanica, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL Area Grecanica si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Il GAL Area Grecanica autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

16.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 10.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante al GAL Area Grecanica.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte del GAL Area Grecanica, la variante si intende accolta.

16.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 10.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 10.000, deve essere preventivamente richiesta una variante al GAL Area Grecanica con le modalità sopra descritte.



17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo ai soli investimenti. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento".

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR ARCEA, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Il soggetto responsabile dell'istruttoria e approvazione delle domande di pagamento è il GAL Area Grecanica.

Nel caso di Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre un mese dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte del GAL Area Grecanica. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente; elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;



- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi “de minimis”) nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi: ·

- Stato di Avanzamento Lavori approvato dall'Amministrazione; ·
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali; ·
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica” o “usati”;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 95% nel caso di soggetti pubblici.

La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione del GAL Area Grecanica, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. Il GAL Area Grecanica e la Regione Calabria si riservano tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.



19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “domanda di pagamento” al GAL AREA GRECANICA, allegando la documentazione comprovante la realizzazione e chiusura dell’intervento, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario il GAL Area Grecanica chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, certificato di agibilità;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l’importo massimo di Euro 500,00;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi “de minimis”) nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato finale regolarmente approvato dall’Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

La richiesta di erogazione del saldo deve essere corredata, inoltre, da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica” o “usati”;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.



La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 15 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, il GAL Area Grecanica effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento Aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente Paragrafo 19.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal "Manuale AGEA".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il GAL Area Grecanica comunica al beneficiario, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il GAL Area Grecanica propone all'OPR ARCEA la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

21. CONTROLLO IN LOCO

Prima del versamento del saldo finale la Regione Calabria effettua, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 65/2011, dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Tali domande da sottoporre a controlli sono raggruppate in Lotti. Per Lotto si intende un insieme di domande di pagamento della stessa Misura e della stessa Regione. Nel SIAN tali domande sono identificate.

Le domande del lotto vengono sottoposte alla procedura di estrazione del campione secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA.



La responsabilità dei controlli sulle domande di pagamento delle operazioni svolte nell'ambito dell'approccio Leader è dell'OP ARCEA o suo delegato. Mediante i controlli in loco sono verificati i seguenti aspetti:

- l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
- per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, alla relativa scheda di Misura del PSR, al PSL, al Progetto Operativo approvato, al Progetto cantierabile approvato ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di aiuto;
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato del contributo pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel PSR.

I controlli in loco includono almeno una visita "in situ" (presso il luogo in cui è stato realizzato l'investimento) per verificare la realizzazione dell'investimento, e la rispondenza allo scopo, da effettuarsi comunque prima del pagamento del saldo finale.

22. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Il GAL Area Grecanica controllando le domande di pagamento determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente Paragrafo 7, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dal GAL Area Grecanica (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (DC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$DC = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se DC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$



Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il GAL Area Grecanica, sulla base dei controlli amministrativi o in loco, accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$D C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

23. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al Paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dal GAL Area Grecanica nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte del GAL Area Grecanica responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o del GAL Area Grecanica nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR. Per lo schema di polizza fideiussoria si rimanda alle disposizioni dell'OP AGEA.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

24. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Il GAL Area Grecanica comunica al beneficiario, entro 10 giorni dalla data del verbale l'importo del contributo da erogare, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.



Il richiedente, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare al GAL Area Grecanica memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Il GAL Area Grecanica ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame al richiedente.

25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

Una volta completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, il GAL Area Grecanica effettua la chiusura dell'istruttoria, che determina l'importo da liquidare.

Il GAL Area Grecanica formula e approva, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore, gli elenchi di liquidazione dei beneficiari e li trasmette alla Regione.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione. Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori (di primo e secondo livello ove previsto dalla Regione) e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento. A questo punto la Regione invia ad ARCEA una nota riepilogativa dell'elenco di liquidazione in questione e trasmette con apposita lettera l'elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del Responsabile autorizzazione pagamento).

26. CONTROLLI EX POST

Sono realizzati dall'OP o suo delegato controlli ex-post su operazioni per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Gli obiettivi dei controlli ex-post sono i seguenti:

- verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti realizzati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

I controlli ex-post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

I controlli ex-post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.



27. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Se durante i controlli dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, il GAL Area Grecanica, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo quanto previsto dal "Manuale OP".

28. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

28.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore previste dalle procedure.

28.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal GAL Area Grecanica, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la ri-localizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare al GAL Area Grecanica le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

29. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.



29.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in situ”;
2. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto;
3. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dal GAL Area Grecanica entro e non oltre il termine fissato dalla stessa. La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
4. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
5. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
6. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
7. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura, al PSL Néo Avlaci e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
8. comunicare al GAL Area Grecanica la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
9. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l’eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore;
10. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell’obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d’uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
11. per i giovani agricoltori raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti entro 36 mesi a decorrere dall’insediamento;
12. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;
13. realizzare un investimento che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;
14. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;



15. provvedere all'adeguamento dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi);
16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 10 giorni dalla data di ricezione del sollecito del GAL Area Grecanica, come stabilito al Paragrafo 18;
17. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti Paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3.

29.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 5° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra il 6° ed il 10° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda. Un ritardo superiore al 10° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente Paragrafo 29.1, punto 2;
2. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.

30. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dal GAL Area Grecanica e dalla Regione Calabria è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

30.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 30 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

30.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.



31. SANZIONI

31.1 RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 65/2011, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore al 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex-post (articoli 26, 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 65/2011).

31.2 PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 65/2011 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

31.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla Legge 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.



Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

32. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Regolamento (CE) n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento (CE) n. 1974/2006, Allegato. VI).

33. RIFERIMENTI NORMATIVI

33.1 NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione Europea del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;



- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 884/2009 della Commissione Europea del 23 settembre 2009, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e ss.mm.ii.;
- Decisione n. C(2007)6007 del 20.11.2007 della Commissione Europea recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2007/2013;
- Delibera Giunta Regionale n. 760 del 12.12.2007 relativa alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2007/2013;
- Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie ai sensi dei Reg. CE n°1698/05 e Reg. CE n°1974/06 per Misure a Investimento del GAL AREA GRECANICA (PSR Calabria 2007-13)

33.2 NORMATIVA NAZIONALE

- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013);
- D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;



- D.lgs. n. 101 del 27 maggio 2005, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, e ss.mm.ii..
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.;
- Legge n. 898 del 23 gennaio 1986, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241 del 25 febbraio 1990, relativo a nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii..

33.3 NORMATIVA REGIONALE

- Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie di ARCEA
- Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/05 e del Regolamento (CE) n. 974/06 per Misure a Investimento del GAL Area Grecanica (PSR Calabria 2007-13)
- Delibera della Giunta Regionale che ha adottato il sistema delle riduzioni ed esclusioni.

Il Direttore del GAL Area Grecanica	Il Presidente del GAL Area Grecanica
F.to Leo Giovanni Andrea Casile	F.to Filippo Paino